

# indice

## editoriale

- 5 FERRUCCIO DE BORTOLI  
*Produttività e crescita*

## saggi

- 11 GIUSEPPE SANTORO-PASSARELLI  
*Per un nuovo Statuto dei lavoratori*
- 43 EDOARDO ALES  
*Il benessere del lavoratore: nuovo paradigma di regolazione del rapporto*
- 59 LAURA CALAFÀ  
*Il lavoro intermittente tra politiche e poteri del datore di lavoro*
- 77 PAOLO TOMASSETTI  
*Dal carbone al sole. Diritto del lavoro e identità sindacale nella transizione energetica (1800-2050)*
- 101 PASQUALE PASSALACQUA  
*Lavoro gratuito e Codice del Terzo Settore*
- 129 CARLO PISANI  
*Divieto di licenziamento per emergenza Covid e tipologie di giustificato motivo oggettivo*

## giurisprudenza

- 153 EDOARDO ALES, ANTONIO RIEFOLI  
*Funzionari “onorari” o lavoratori? Lo status dei giudici di pace italiani nella sentenza della Corte di Giustizia: primi riflessi sull’ordinamento interno*

(Commento a Corte di Giustizia dell'Unione Europea 16 luglio 2020, C-658/18)

173 VINCENZO BAVARO

*Le "posizioni organizzative" nelle Pubbliche Amministrazioni secondo la Consulta*

(Commento a Corte Costituzionale 25 giugno 2020 n. 128 e 24 luglio 2020 n. 164)

#### osservatorio

189 SILVIA BORELLI, MAURA RANIERI

*Lavoro e criminalità organizzata di origine mafiosa*

211 MASSIMILIANO DELFINO

*La didattica a distanza fra insicurezze e potenzialità*

#### lavoro e ... tv

223 PAOLO PASSANITI

*A proposito di "Pane e libertà"*

#### lavoro e ... cinema

229 FLORIANA COLAO

*Visioni del mondo del lavoro nella storia. Percorsi tra cinema e diritto*

#### recensione

243 UMBERTO GARGIULO

*Guardando al dopo: il lavoro "da remoto" tra consapevolezza e speranze*

251 *Notizie sugli autori*

253 *Abbreviazioni*

# table of contents

## editorial

- 5 FERRUCCIO DE BORTOLI  
*Productivity and Growth*

## articles

- 11 GIUSEPPE SANTORO-PASSARELLI  
*For a new Workers' Statute*
- 43 EDOARDO ALES  
*The Well-Being of the Employee: a New Paradigm for Regulating the Employment Relationship*
- 59 LAURA CALAFÀ  
*On-Call Employment between Policies and Managerial Prerogatives*
- 77 PAOLO TOMASSETTI  
*From Coal to Sun. Labour Law and Trade Union's Identity in the Energy Transition (1800-2050)*
- 101 PASQUALE PASSALACQUA  
*Free Labour and the Code of the Third Sector*
- 129 CARLO PISANI  
*Prohibition of Dismissal due to Pandemic and Types of Justified Objective Reasons*

## case law

- 153 EDOARDO ALES, ANTONIO RIEFOLI  
*'Honorary' Officials or Workers? The Status of the Italian Peace Officers in the Judgment of the Court of Justice: First Reflections on the Domestic System*

(Comment to Court of Justice of the European Union 16 July 2020, C-658/18)

- 173 VINCENZO BAVARO  
*The ‘Organizational Positions’ in Public Administration according to the Constitution*  
(Comment to Constitutional Court 25 June 2020 no. 128 and 24 July 2020 no. 164)

**observatory**

- 189 SILVIA BORELLI, MAURA RANIERI  
*The Mafia Crime and Labour Law*
- 211 MASSIMILIANO DELFINO  
*Distance Learning between Uncertainties and Potential*

**labour and ... tv**

- 223 PAOLO PASSANITI  
*About ‘Pane e libertà’*

**labour and ... cinema**

- 229 FLORIANA COLAO  
*Visions of Work in History. Paths between Cinema and Law*

**review**

- 243 UMBERTO GARGIULO  
*Looking at the After: Remote Work between Awareness and Hope*

251 *Authors’ information*

253 *Abbreviations*

**Paolo Tomassetti**

Dal carbone al sole.

Diritto del lavoro e identità sindacale  
nella transizione energetica (1800-2050)\*

**Sommario:** 1. Introduzione. 2. Carbone, democrazia e sindacato nell'era industriale. 3. Ascesa e declino del potere sindacale: dal carbone al petrolio. 4. *Segue:* la parentesi del nucleare. 5. Metamorfosi. 6. Il ruolo del sindacato nella *Just Transition*. 7. *Segue:* la *Just Transition* come percorso di *capability*. 8. *Segue:* percorsi di relazioni industriali. 9. 2050.

## 1. *Introduzione*

Gli anni che stiamo vivendo sono segnati da una nuova transizione, quella energetico-ambientale, dentro la quale il sindacato è chiamato a ripensare il senso della propria esistenza, nel tentativo di comprendere se, dissipato l'incantesimo di una crescita infinita su un pianeta finito, l'avvento di una nuova era di progresso più compatibile con le ragioni dell'ambiente possa rappresentare per il diritto e la rappresentanza del lavoro un fattore di rivitalizzazione o se, all'opposto, sia destinato a decretare il venir meno dei loro presupposti essenziali. Il cambiamento di cui si discute non ha paragoni nella storia recente del capitalismo occidentale. Preso atto della crescente competizione globale per l'accesso a risorse naturali scarse e in via di esaurimento, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro segnala che non esiste un precedente nella sua storia per cui una questione di simile portata – la decarbonizzazione del sistema capitalistico industriale – “passa dall'essere relativamente periferica a ricoprire

\* Questo articolo è stato presentato e discusso nell'ambito del ciclo di seminari “Flexicurity e mercati transizionali del lavoro: una nuova stagione per il diritto del mercato del lavoro? Nuovi percorsi di studio e ricerca per la (giovane) dottrina giuslavorista”. È dedicato alla memoria di Lorenzo Maria Pelusi.

un'importanza centrale nelle sue attività"<sup>1</sup>. Sebbene nella costituzione dell'ILO del 1919 e nella Dichiarazione di Filadelfia del 1944 non compaia alcun riferimento agli effetti e ai limiti dello sviluppo, negli ultimi due decenni i costituenti di tutto il mondo hanno maturato la convinzione che l'Organizzazione possa compiere pienamente il suo mandato per la giustizia sociale "solo integrando la sostenibilità ambientale nella sua agenda sul lavoro dignitoso"<sup>2</sup>. E ciò in coerenza con l'obiettivo 8 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile<sup>3</sup>, tramite il quale la comunità internazionale auspica la promozione di una crescita economica "duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti", da realizzare attraverso il miglioramento progressivo dell'efficienza globale "nel consumo e nella produzione di risorse" rispetto al quale diviene fondamentale "scollegare la crescita economica dalla degradazione ambientale".

Certo potrebbe essere solo un tentativo di manutenzione di un sistema contestato. Ma anche se fosse solo questo, la transizione energetica avrebbe conseguenze comunque rilevanti per il diritto e la rappresentanza del lavoro: per gli effetti sociali e le implicazioni occupazionali che coinvolge, ma anche perché le istanze più severe di verifica e discernimento della crisi ecologica globale, provenienti dalla comunità internazionale, dalla società civile e dai movimenti studenteschi, non sono comprensibili se non in relazione alla crisi del modello di sviluppo socioeconomico che il sindacato ha contribuito ad edificare e, quindi, agli assetti giuridico-istituzionali che di esso sono il simbolo. È attraverso il lavoro, infatti, che la specie umana si inserisce nel suo ambiente e lo trasforma, "a tal punto che la questione dell'organizzazione del lavoro e quella dell'impronta ecologica diventano le due facce della stessa medaglia"<sup>4</sup>. Da qui l'opportunità di una analisi retrospettiva sulle implicazioni giuslavoristiche della c.d. *Just Transition*<sup>5</sup>, utile a collocare il processo di transizione *dal carbone al sole*<sup>6</sup> in una prospettiva storico-evolutiva che ambisca non solo a re-

<sup>1</sup> ILO, *Work in a changing climate: The Green Initiative*, International Labour Office, 2017, p. 1.

<sup>2</sup> *Ibidem*.

<sup>3</sup> UN, *2030 Agenda for Sustainable Development*, 2015.

<sup>4</sup> SUPLOT, *Homo faber: continuità e rotture*, in HONNETH, SENNETT, SUPLOT, *Perché lavoro? Narrative e diritti per lavoratrici e lavoratori del XXI secolo*, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 2020, pp. 21-54, qui p. 51.

<sup>5</sup> ILO, *Guidelines for a just transition towards environmentally sustainable economies and societies for all*, 2015.

<sup>6</sup> Il riferimento al sole, nel titolo e nel testo dell'articolo, è ovviamente metaforico: ri-

stituire un più corretto inquadramento del fenomeno sul piano giuridico e delle relazioni industriali, quanto a gettare luce sulle ragioni profonde di una sfida epocale che, contrariamente a quanto un approccio semplicistico al tema potrebbe indurre a credere, non è un problema dell'oggi. Nel presente, semmai, si manifestano gli effetti di una crisi di sistema le cui radici devono essere ricercate nelle fasi di ascesa e declino del capitalismo industriale, nell'ambito del quale il rapporto tra modello di produzione energetica e tecniche di tutela del diritto e della rappresentanza del lavoro è stato socialmente e giuridicamente costruito. Anziché porci dinnanzi a una cesura tra due momenti della storia, invero, l'analisi retrospettiva sulla transizione energetica offre l'opportunità di saldare due semicerchi di una medesima circonferenza: quello che ripercorre il percorso di razionalizzazione del diritto del lavoro classico, il cui statuto epistemologico ha trovato fondamento, a partire dalle conquiste sindacali nel settore minerario, nella tutela selettiva del contraente debole e nella disciplina dei mercati interni, e quello che coincide con un tendenziale processo di universalizzazione delle tutele<sup>7</sup>, il cui punto di caduta potrebbe trovare corrispondenza nelle suggestive ma ancora incerte prospettive teoriche delle *capabilities* e dei mercati transizionali del lavoro.

## 2. *Carbone, democrazia e sindacato nell'era industriale*

Tra la prima e la seconda rivoluzione industriale, i grandi distretti tessili e siderurgici si svilupparono in prossimità delle miniere di carbone. Dall'Inghilterra al Nord America, dalla Germania alla Francia, il carbone favorì lo sviluppo dei canali per trasportarlo e dei processi industriali di fusione per la fabbricazione di acciaio, delle ferrovie e più tardi per la produzione di energia elettrica. Nel suo *The Coal Question*, Jevons osservava come il carbone si trovasse non di fianco ma al di sopra di tutte le merci: "è l'energia materiale del paese – l'aiuto universale – il fattore di tutto quello che facciamo. Col carbone, quasi ogni impresa è possibile o facile. Senza di esso saremmo riacciati nella laboriosa povertà dei tempi che furono"<sup>8</sup>.

manda all'ampia varietà di fonti energetiche cc.dd. rinnovabili, alternative ai combustibili fossili (carbone, petrolio e gas naturale).

<sup>7</sup> DAVIDOV, *A Purposive Approach to Labour Law*, Oxford University Press, 2016.

<sup>8</sup> JEVONS, *The Coal Question: An Inquiry Concerning the Progress of the Nation, and the Probable Exhaustion of Our Coal-mines*, Macmillan, 1866, p. 2.

La miniera, più che la fabbrica, è stata il teatro della società industriale. La miniera, in particolare, ha contribuito ad edificare un immaginario collettivo pervaso da sofferenze umane e lotte operaie, concorrendo alla costruzione identitaria del diritto e della rappresentanza del lavoro. Norme fondamentali del costituzionalismo contemporaneo – come l'articolo 23 della Dichiarazione universale dei diritti umani – nascono nelle miniere di carbone.

L'importanza storica che il sindacato dei minatori ha avuto nella definizione delle categorie e dei meccanismi giuridici fondamentali del diritto del lavoro e delle relazioni industriali è messa in evidenza da Sidney e Beatrice Webb nei loro scritti seminali. In *Storia delle unioni operaie*, ad esempio, i due studiosi danno conto della costruzione sociale del principio di indelegabilità nel diritto del lavoro delle origini, notando come la Federazione dei minatori inglesi, grazie al potere di controllo che esercitava sui processi di estrazione del carbone, “mise innanzi recisamente e con insistenza la richiesta che il tenore di vita degli operai non dovesse dipendere dalla fortuna o dall'insuccesso dei proprietari di miniere nel contrattare coi grandi consumatori; che, volessero gl'imprenditori impiegare molti o pochi operai, questi dovessero ricevere un salario sufficiente per vivere (*Living Wage*); e che questo salario minimo fosse considerato, al pari delle rendite pagate ai proprietari delle miniere, come un onere fisso sull'industria”<sup>9</sup>. Malgrado il sindacato dei minatori non riuscisse ad ottenere alcun immediato assenso alle sue rivendicazioni, il risultato delle vertenze fu di rafforzare il movimento sindacale nel suo complesso, “in favore di un minimo fisso al disotto del quale i salari non potessero cadere”<sup>10</sup>; i proprietari di miniere di carbone neppure tentarono di ridurre i guadagni al disotto del *minimum* imposto dalla loro federazione, consapevoli che i lavoratori avrebbero resistito “con tutte le forze contro qualsiasi tentativo in questo senso”<sup>11</sup>.

Il potere di conflitto degli operai delle miniere era del resto enorme<sup>12</sup>. Ed era di gran lunga più radicale rispetto a quello che riuscivano a mobilitare

<sup>9</sup> WEBB S., WEBB B., *Storia delle unioni operaie in Inghilterra*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1913 (ma già 1894), p. 10. Cfr. WEBB S., *The Story of the Durham Miners (1662-1921)*, The Fabian Society & The Labour, 1921.

<sup>10</sup> WEBB S., WEBB B., *op. cit.*, p. 10.

<sup>11</sup> *Ibidem*.

<sup>12</sup> CHALLINOR, RIPLEY, *The Miners' Association: A Trade Union in the Age of the Chartist*, Bewick Press, 1968, *passim*.

i sindacati delle altre industrie. Consentiva loro, di fatto, di controllare “il rubinetto” della linfa vitale della società industriale nascente: l’energia prodotta dal carbone.

Jevons racconta che se i minatori inglesi avessero deciso di abbandonare il lavoro avrebbero potuto “paralizzare l’industria del paese” e “compromettere i mezzi di sussistenza”, mettendo così “in pericolo la salute di milioni di loro concittadini”<sup>13</sup>. Il carbone, insomma, era diventato “la forza motrice di tutta l’industria e la sua fonte di sussistenza”, al punto che uno sciopero totale da parte dei minatori avrebbe gettato il paese “in un completo stato d’assedio, simile a quello a cui Parigi fu sottoposta dagli eserciti germanici”<sup>14</sup>.

Le condizioni di lavoro che subivano i minatori di carbone rendevano le loro rivendicazioni non solo giuste in sé, ma anche socialmente accettabili rispetto agli effetti indesiderabili dello sciopero sulla vita sociale ed economica<sup>15</sup>. La cittadinanza e gli altri lavoratori si rendevano solidali nei loro confronti perché lavoravano in condizioni intollerabili e di gran lunga peggiori di quelle degli operai impiegati nelle fabbriche tessili e siderurgiche. La descrizione dei Webb sul punto è emblematica: “essi [i minatori] erano appena appena liberati dalla servitù, poiché la legge che li emancipava completamente non era stata approvata che nel 1799. Nell’Inghilterra settentrionale l’obbligo di un anno di lavoro (*yearly bond*), il sistema del *truck*, e le multe arbitrarie per un rendimento di lavoro inferiore ad una certa misura (*short measure*) mantenevano i lavoratori del sottosuolo in completa soggezione. Il risultato di questo stato di cose è dimostrato dalla turbolenza dei loro frequenti scioperi durante i quali si dovette sovente ricorrere alla truppa per reprimere la loro violenza”<sup>16</sup>.

La situazione dei minatori in altri paesi non era affatto migliore. Nel tratteggiare il profilo storico dell’industria mineraria sarda, Serra racconta che, a partire dagli anni Sessanta del 1800, “i bassi salari (dai quali si doveva pagare perfino l’esplosivo che si usava in miniera, l’olio da illuminazione delle candele, etc.), l’orario di lavoro (si lavorava 12 ore in condizioni drammatiche), i ritmi e l’ambiente di lavoro, la mancanza di abitazione per i la-

<sup>13</sup> JEVONS, *Lo stato in relazione al lavoro*, in ARENA (a cura di), *Lavoro*, volume XI della *Nuova collana di economisti stranieri e italiani*, a cura di BOTTAI, ARENA, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1936, p. 274.

<sup>14</sup> *Ivi*, pp. 274-275.

<sup>15</sup> CHALLINOR, RIPLEY, *op. cit.*

<sup>16</sup> WEBB S., WEBB B., *op. cit.*, p. 91.

voratori, che hanno caratterizzato, sempre, le zone minerarie, aprono la strada ad aspri conflitti sociali, segnando le prime forme di resistenza operaia (le Leghe di Resistenza) ed i primi scioperi nel mondo industriale<sup>17</sup>.

Ma vi è di più. In parallelo alla costruzione del potere e della identità politica del sindacato nelle città-miniera, le vertenze dell'industria del carbone contribuirono alla nascita e all'affermarsi dei principi e delle istituzioni alla base delle democrazie sociali contemporanee, espandendo la capacità di crescita economica dei paesi industrializzati e influenzando la conformazione del loro assetto istituzionale<sup>18</sup>. Attraverso l'utilizzo dell'arma dello sciopero, attuato nella forma del sabotaggio, del rallentamento o delle deviazioni dei flussi di energia, i minatori di carbone consolidarono la loro "spiccata tendenza a ricorrere sempre maggiormente all'azione parlamentare"<sup>19</sup>, per sostenere rivendicazioni sociali e politiche di più ampio respiro: pensioni, sanità, diritto di voto ecc.

Il flusso e la concentrazione dell'energia permisero di collegare il potere vulnerante dei minatori a quello degli altri lavoratori, e di dare alle loro rivendicazioni una forza tecnica che non poteva più essere ignorata. Ciò valse non solo per Gran Bretagna e Stati Uniti, ma anche per altri paesi dotati di ingenti giacimenti di carbone, nei quali cominciarono a diffondersi le prime forme di legislazione sociale in risposta alla recrudescenza delle vertenze sindacali nell'industria mineraria<sup>20</sup>. In tutta Europa, nei territori a maggiore vocazione estrattiva, i primi anni del Novecento furono teatro di forti contestazioni da parte degli operai delle miniere per il miglioramento delle condizioni di lavoro: riduzione dell'orario ad otto ore, abolizione del cottimo, applicazione dei concordati di tariffa contrattati col sindacato. Molte di quelle vertenze, che in nome della continuità produttiva e dell'ordine pubblico furono represses con la violenza, sfociarono in eccidi, segnando uno spartiacque nella storia del movimento operaio europeo e non solo. Oltre a determinare la nascita del diritto del lavoro, quegli elementi sociotecnici forniranno un contributo fondamentale alla definizione dei nuovi regimi politici democratici nella prima metà del Novecento.

<sup>17</sup> SERRA, *Un'antica civiltà del futuro. Profilo storico del settore minerario sardo nella storia della Sardegna dalle origini ai giorni nostri*, Cooperativa Tipografica Editoriale, 1997, p. 70. Cfr. SELLA, *Sulle condizioni dell'industria mineraria in Sardegna*, Ilisso, 1999 (ma già 1871), *passim*.

<sup>18</sup> MITCHELL, *Carbon Democracy*, Verso, 2011, p. 26.

<sup>19</sup> WEBB S., WEBB B., *op. cit.*, p. 277. Sull'azione parlamentare del sindacato dei minatori, cfr. LOUIS, *Historie du mouvement syndical en France (1789-1906)*, Félix Alcan, 190, p. 262.

<sup>20</sup> MITCHELL, *op. cit.*, pp. 21-24.

### 3. *Ascesa e declino del potere sindacale: dal carbone al petrolio*

Il legame tra sovranismo statale, potere economico e carbone non fu scalfito neppure dentro le “parentesi” delle due guerre mondiali, che anzi lo rinforzarono sotto molteplici punti di vista<sup>21</sup>. Le principali miniere europee furono militarizzate. La corsa agli armamenti che precedette i due conflitti mondiali e le leggi speciali varate in tempo di guerra comportarono una intensificazione delle attività estrattive e dei ritmi lavorativi: molti dei minatori che i campi di battaglia avevano risparmiato, persero la vita in incidenti sul lavoro, tecnopatie e malattie professionali di vario tipo. Con la fine del secondo conflitto mondiale e la caduta dei regimi totalitari in Italia e Germania, i minatori ricevettero simboliche medaglie al valore dalle nascenti istituzioni democratiche. Mentre il Trattato di Parigi del 18 aprile 1951 istituiva la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), quale massima espressione del sodalizio tra economia di mercato e democrazia, il sindacato otteneva il pieno riconoscimento istituzionale in tutti i paesi industrializzati dell'Europa occidentale e del Nord America. Fondato sul trinomio democrazia, stato-nazione e crescita economica, lo “spirito di Filadelfia” consentì al sindacato di legittimarsi come istituzione cardine della società industriale del secondo dopoguerra<sup>22</sup>. Ma si trattò di una “vittoria di Pirro”.

La stretta dipendenza del potere sindacale dalla economia del carbone, e da tassi di crescita tanto sostenuti da favorire la formazione e lo sviluppo dei c.d. mercati del lavoro interni<sup>23</sup>, ridurrà sensibilmente il potenziale di mobilitazione del sindacato attraverso i metodi organizzativi classici (sciopero e contrattazione collettiva), nel momento in cui l'impiego di risorse alternative di produzione energetica e l'adozione di tecniche estrattive a minore intensità di manodopera *low skilled* diventeranno una prospettiva via via più concreta. Nel suo *Strikes*, Hyman testimonia come la progressiva introduzione di tecnologie estrattive sempre più sofisticate produsse, a partire dal secondo dopoguerra, un duplice effetto sul mercato del lavoro nell'industria

<sup>21</sup> GILDART, *Coal Strikes on the Home Front: Miners' Militancy and Socialist Politics in the Second World War*, in *TCBH*, 2009, pp. 121-151; LEIGHTON, *War and Industry: A Study of the Industrial Relations in the Mining Regions of South Wales and the Ruhr During the Great War, 1914-1918*, in *LHR*, 2003, pp. 195-215.

<sup>22</sup> SUPIOT, *Lo spirito di Filadelfia: giustizia sociale e mercato totale*, Feltrinelli, 2011.

<sup>23</sup> GAUTIÉ, *Lavoro: dai mercati interni ai mercati di transizione. Implicazioni sulla solidarietà, le tutele, la formazione*, in *AS*, 2003, pp. 45-46.

mineraria: se da un lato comportò una maggiore sostenibilità delle lavorazioni attraverso la eliminazione delle mansioni più usuranti e l'aumento del valore aggiunto prodotto, dall'altro implicò una più accentuata divisione, specializzazione e professionalizzazione del lavoro all'interno delle miniere, riducendo significativamente le possibilità di coordinamento, conflitto e controllo collettivo del processo estrattivo<sup>24</sup>.

Questa tendenza si consoliderà con l'avvento del petro-capitalismo. Mentre il carbone aveva reso possibile lo sviluppo e l'espansione (della società) industriale nel diciannovesimo e nella prima parte del ventesimo secolo, la progressiva produzione di energia attraverso altri combustibili fossili ha favorito la crescita manifatturiera nel corso della seconda metà del Novecento, consentendo il rapido sviluppo di nuovi mercati del lavoro ad elevata intensità di manodopera, nell'ambito dei quali il sindacato ha continuato ad esercitare un potere vulnerante (si pensi, in particolare, al settore dell'auto). A partire dagli anni Sessanta, tuttavia, il petrolio ha iniziato ad imporre la retrocessione della dinamica sociale indotta dal carbone: risorsa ad elevata intensità di capitale, trasportata in tutto il pianeta e lontana dai luoghi di lavoro, l'oro nero è diventato l'energia della globalizzazione, che ha permesso di indebolire la capacità dell'uomo di interferire con l'attività economica<sup>25</sup>. Contrariamente a quanto riscontrabile in altre filiere produttive, l'industria del petrolio non è stata oggetto di stringenti normative antimonopolio, rendendo di fatto impraticabile qualsiasi tentativo di controllo sociale da parte delle istituzioni nazionali e dei lavoratori nei riguardi di un sistema fortemente concentrato e in grado di mettere in gioco una forza economica e politica di portata pari o superiore a quella degli stati-nazione<sup>26</sup>.

Le crisi energetiche del 1973 e del 1979 hanno concorso a mettere in evidenza la vulnerabilità delle istituzioni democratiche occidentali nei confronti della forza geopolitica dei Paesi esportatori di greggio, come pure la sostanziale dipendenza del potere sindacale dall'andamento del prezzo del petrolio, accentuando tutti i fattori di destabilizzazione dei mercati del lavoro interni (globalizzazione e finanziarizzazione dell'economia, rallentamento della crescita nelle economie avanzate, progresso tecnico e nuove forme di organizzazione del lavoro, indebolimento dei lavoratori poco qualificati)<sup>27</sup>,

<sup>24</sup> HYMAN, *Strikes*, Fontana, 1971, pp. 63-64.

<sup>25</sup> MITCHELL, *op. cit.*, *passim*.

<sup>26</sup> ERIKSEN, *Fuori controllo. Un'antropologia del cambiamento accelerato*, Einaudi, 2017, p. 49.

<sup>27</sup> GAUTIÉ, *op. cit.*, p. 44 ss.

attorno ai quali l'identità sindacale era stata costruita. Le conseguenze sociali della crisi energetica furono pesanti: dopo le mobilitazioni del 68', gli operai ripiegarono sulla difensiva e "all'attacco non torneranno più, salvo incursioni vincenti in territori come l'ambiente e la nocività"<sup>28</sup>. Le roccaforti sindacali dell'industria dell'auto e della chimica furono i settori dove la crisi petrolifera ebbe il più grande impatto: la chimica di base, in particolare, che utilizzava il greggio come materia prima, "vide schizzare in aria i suoi costi a un livello tale che numerosi impianti (...) furono messi fuori mercato"<sup>29</sup>.

I combustibili fossili, insomma, hanno contribuito a creare la possibilità della moderna democrazia ma anche i suoi limiti<sup>30</sup>. Le élite politiche liberali ne erano consapevoli. Mitchell racconta che "già all'inizio degli anni Quaranta gli ideatori del piano Marshall a Washington proponevano di sovvenzionare i costi dell'importazione del petrolio dal Medio Oriente all'Europa occidentale, per indebolire i minatori e sconfiggere la sinistra"<sup>31</sup>. A questa logica rispondevano, ad esempio, gli investimenti nell'Inghilterra meridionale che portarono alla ristrutturazione, alla espansione e al rilancio della raffineria Esso di Flawley, divenuta famosa nel corso degli anni Sessanta per la conclusione dei primi accordi di produttività che la storia delle relazioni industriali abbia conosciuto<sup>32</sup>. Non solo. Tutte le politiche neocoloniali intraprese da Stati Uniti, Francia, Germania e Regno Unito nella seconda metà del Novecento furono indirizzate ad espandere il controllo geopolitico sulle fonti e sulle rotte del petrolio, a fronte della lenta ma progressiva dismissione della produzione industriale legata al carbone. A posteriori, scrive Eriksen, "è facile vedere che l'atto finale della vecchia sinistra in Gran Bretagna fu durante il lungo sciopero dei minatori nel 1984-1985, quando il leggendario sindacalista Arthur Scargill perse contro il neoliberalismo di Margaret Thatcher"<sup>33</sup>. L'esito di questi accadimenti fu davvero emblematico: alcune delle storiche miniere del Paese vennero dismesse e furono varati provvedimenti di liberalizzazione selvaggia della legislazione sul lavoro e sulle relazioni industriali.

<sup>28</sup> BOLOGNA, *Il "lungo autunno". Le lotte operaie degli anni Settanta*, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 2019, p. 35.

<sup>29</sup> *Ivi*, p. 36.

<sup>30</sup> MITCHELL, *op. cit.*, p. 1.

<sup>31</sup> *Ivi*, p. 236.

<sup>32</sup> FLANDERS, *The Fawley Productivity Agreements: A Case Study of Management and Collective Bargaining*, Faber and Faber, 1964.

<sup>33</sup> ERIKSEN, *op. cit.*, p. 51.

#### 4. Segue: *la parentesi del nucleare*

Lo sviluppo delle tecnologie di produzione energetica nucleare, registrato a partire dalla metà degli anni Sessanta, non ha spostato di molto l'ago della bilancia. Sebbene l'industria nucleare si caratterizzi per una sostanziale integrazione geografica della produzione energetica, l'elevatissima intensità di capitale tecnologico, la presenza di professionalità altamente specializzate e la impossibilità di interruzione del ciclo produttivo hanno reso scarsamente praticabili percorsi di socializzazione del potere economico tramite l'azione collettiva. E in molti casi l'intervento pubblicistico da parte dello stato ha finito per depotenziare anziché ampliare le possibilità di democratizzazione della produzione di energia nucleare sia verso le comunità che nei confronti dell'organizzazione del lavoro.

Il disastro nucleare di Chernobyl (26 aprile 1986) è esemplificativo in questo senso<sup>34</sup>. Al netto di un difetto di progettazione della centrale, a scatenare l'esplosione e la nube radioattiva fu un litigio tra gli ingegneri e il dirigente responsabile della sala di controllo circa i livelli di potenza da cui far partire il test di sicurezza sul reattore nucleare. Il vicecapo ingegnere, responsabile della sala di controllo, ignorò deliberatamente i protocolli di sicurezza: nonostante l'opposizione dei tecnici da lui coordinati, non vi era nessun superiore o pari grado che potesse impedire la realizzazione del test secondo le sue direttive. Al rifiuto di alcuni lavoratori di adempiere, il vicecapo ingegnere oppose il ricatto di licenziamento per insubordinazione, sollevandoli momentaneamente dall'incarico e sostituendoli con lavoratori più compiacenti, perché contrattualmente più vulnerabili. Tra i motivi dell'intransigenza del vicecapo ingegnere, vi era la prospettiva di una promozione e di un premio di produzione in caso di buona riuscita del test, sollecitato dall'autorità sovietica sull'energia atomica per verificare la tenuta della centrale in caso di attacco nemico.

#### 5. *Metamorfosi*

In parallelo al declino della società industriale, la storia del diritto ambientale iniziava il suo corso, nel momento in cui l'età d'oro del diritto del

<sup>34</sup> CATINO, *Da Chernobyl a Linate. Incidenti tecnologici o errori organizzativi?*, Mondadori, 2006.

lavoro aveva esaurito la sua spinta propulsiva. Se il sindacato era stato il protagonista del doppio-movimento Polanyiano nel diciannovesimo e nella prima parte del ventesimo secolo<sup>35</sup>, la normativa pubblicistica rivolta alla tutela dell'ambiente diventerà il principale vincolo alla crescita capitalistica nell'ultimo trentennio del Novecento industriale, innescando effetti sostitutivi rispetto alla tutela dei redditi e dell'occupazione dei lavoratori impiegati nei paesi industrializzati e dando ulteriore slancio ai processi di esternalizzazione dei costi sociali e ambientali del capitalismo occidentale verso il Sud Globale. In questo contesto, almeno in una prima fase, le organizzazioni sindacali adotteranno un approccio protezionistico nei confronti dei cicli industriali e dei mercati del lavoro fortemente dipendenti dai combustibili fossili, al punto da rendere la propria posizione inconciliabile rispetto alle istanze emergenti della società civile e dei movimenti ambientalisti<sup>36</sup>.

Un po' per ragioni di opportunità politica, un po' "per consapevolezza gradualmente acquisite", scriveva Gino Giugni, "a partire dagli anni Ottanta i programmi socialdemocratici si aprono ad accogliere i temi dello sviluppo sostenibile"<sup>37</sup>. Si trattava di "un ambientalismo in versione moderata, naturalmente, in nulla indulgente verso interpretazioni e velleità di marcia a ritroso nell'evoluzione dei modi di vita", ma nondimeno la tutela dell'ambiente entrava nell'agenda delle relazioni industriali come tema che si poneva a fianco, integrandoli, dei "progetti di civiltà del benessere"<sup>38</sup>.

Di fronte al fallimento delle politiche energetiche e ambientali di prima generazione, testimoniato dall'aumento esponenziale del consumo di energia nel corso dell'ultimo ventennio e dal conseguente deterioramento della crisi climatica globale, il definitivo abbandono dei combustibili fossili in favore delle fonti rinnovabili è divenuto un percorso obbligato non solo per contrastare le ricadute sociali e ambientali che i problemi legati alla sostenibilità energetica coinvolgono, ma anche per consentire il mantenimento di tassi di crescita compatibili con le mete basilari del progresso umano. Incapace di cogliere i limiti delle risorse naturali, il capitalismo industriale ha determinato il loro sovrasfruttamento, ritrovandosi "a fare i conti con i propri errori sotto

<sup>35</sup> POLANYI, *La grande trasformazione*, Einaudi, 2010 (ma già 1944).

<sup>36</sup> È la tesi del c.d. *Treadmill of Production* elaborata da SCHNAIBERG, *The environment: From surplus to scarcity*, Oxford University Press, 1980, *passim*. In argomento, cfr. DEL PUNTA, *Tutela della sicurezza sul lavoro e questione ambientale*, in *DRI*, 1999, pp. 151-160.

<sup>37</sup> GIUGNI, *Socialismo: l'eredità difficile*, Il Mulino, 1996, p. 25.

<sup>38</sup> *Ibidem*.

forma di minaccia oggettiva alla propria esistenza”<sup>39</sup>. Tradotto in chiave di politiche energetiche globali, sarebbe impossibile immaginare che miliardi di persone seguitino a consumare energia con gli stessi standard di consumo attualmente praticati nelle economie occidentali e nei paesi di recente, rapido sviluppo. In previsione dell’aumento esponenziale della popolazione mondiale, il modello di produzione energetica sarebbe destinato al collasso, rendendo impossibile il reperimento delle risorse necessarie a sostentarlo e innescando crisi geopolitiche, demografiche e ambientali destinate a cambiare per sempre il destino della storia.

## 6. *Il ruolo del sindacato nella Just Transition*

Il crollo di molte civiltà umane è spesso dipeso dall’incapacità dell’uomo “di adattare l’organizzazione del lavoro ai vincoli dell’ambiente naturale”<sup>40</sup>. Efficacemente Carver ha affermato che la storia della “lotta umana per l’adattamento prende la forma di uno sforzo comune per aumentare la provvista di quei beni dei quali la natura ha fornito una quantità insufficiente. Questo è ciò che s’intende per civiltà industriale”<sup>41</sup>. Se nell’era del riscaldamento globale l’industria in quanto tale diventa un “business a rischio”, si comprendono le ragioni per cui il cambiamento climatico produce una metamorfosi del sistema valoriale della società industriale: “dal relativismo culturale post-moderno a una nuova stella fissa della storia verso la quale mobilitare la solidarietà e l’agire”<sup>42</sup>.

Comprendibilmente, lo scenario energetico planetario spinge verso la produzione di energia da fonti rinnovabili. E le organizzazioni sindacali in ogni paese iniziano a cogliere l’opportunità di questo passaggio<sup>43</sup>, come pure la necessità di ripensare le tecniche di tutela del lavoro non più secondo la logica difensiva tipica dei mercati del lavoro interni, ma in termini di contributo collaborativo alla formazione, alla organizzazione e allo sviluppo di mercati del lavoro sostenibili, nell’ambito dei quali la vera cifra del capitalismo

<sup>39</sup> BECK, *La metamorfosi del mondo*, Laterza, 2017, p. 39.

<sup>40</sup> SUPLOT, *La sovranità del limite*, Mimesis, 2020, p. 136.

<sup>41</sup> CARVER, *La distribuzione della ricchezza*, in ARENA (a cura di), *Lavoro*, cit., p. 61.

<sup>42</sup> BECK, *op. cit.*, p. 47.

<sup>43</sup> RATHZEL, UZZELL (a cura di), *Trade Unions in the Green Economy: Working for the Environment*, Routledge, 2013.

industriale, cioè la contrapposizione tra tutela del lavoro e dell'ambiente, possa essere più adeguatamente decostruita.

Dall'inizio del Duemila l'ambizione di creare c.d. *green jobs* è iniziata a penetrare, non senza resistenze e diffidenze di natura ideologica e culturale, nelle politiche di relazioni industriali in tutti i paesi occidentali<sup>44</sup>. Quella dei lavori e delle competenze verdi è divenuta una formula capace di racchiudere, insieme, una istanza normativa di progresso e un possibile percorso di emancipazione per il sindacato: anzitutto da un immaginario collettivo legato ad una produzione industriale basata sui combustibili fossili e, quindi, incompatibile con le ragioni dell'ambiente.

Una delle definizioni più accreditate a livello internazionale considera i *green jobs* come tali per due fattori fondamentali: il prodotto e il processo. I lavori verdi per prodotto sono tali perché “offrono beni e servizi a beneficio dell'ambiente o della conservazione delle risorse naturali”<sup>45</sup>, mentre i lavori *green* per processo lo sono nel momento in cui “coinvolgono la trasformazione dei modelli di produzione dell'impresa in processi più ecologici e che utilizzano meno risorse naturali”<sup>46</sup>. Secondo la definizione offerta dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, i lavori sono verdi quando contribuiscono a “ridurre le conseguenze negative per l'ambiente promuovendo lo sviluppo di imprese ed economie sostenibili da un punto di vista ambientale, economico e sociale [...]. Lavori dignitosi che aiutano a preservare o a ripristinare un ambiente sostenibile, sia nei settori tradizionali che nei nuovi settori emergenti”<sup>47</sup>.

Ma la formula dei lavori verdi, come altri slogan che popolano le politiche sindacali di nuova generazione, nasconde anche molte insidie. La prima risponde alla sfida di costruire politiche (di relazioni) industriali di lungo periodo, che preparino la strada alla metamorfosi del sistema produttivo industriale, assumendo nel presente decisioni che comportano sacrifici il cui costo-opportunità può essere valutato, comunicato e compreso solo nel futuro. L'idea per cui *there are no jobs on a dead planet* propugnata dall'ILO e dal sindacato internazionale si colloca in questa direzione<sup>48</sup>, come pure i connessi

<sup>44</sup> RUSTICO, TIRABOSCHI, *Le prospettive occupazionali della green economy tra mito e realtà*, in *DRI*, 2010, p. 931 ss.

<sup>45</sup> U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS, *Green Jobs Definition*, 2019.

<sup>46</sup> *Ibidem*.

<sup>47</sup> ILO, *Frequently Asked Questions on Green Jobs*, 2019.

<sup>48</sup> ITUC, *Climate Justice: There are No Jobs on a Dead Planet*, Frontlines Briefing, Marzo

programmi di cooperazione tra mondo del lavoro e sistema educativo che tentano di orientare l'offerta formativa di competenze verso la costruzione delle professionalità richieste dai mercati della *green economy*<sup>49</sup>. Accanto a queste difficoltà, che impongono al sindacato di sfidare le imprese, i governi e gli stessi lavoratori sul terreno a loro più congeniale – quello del breve-terminismo – si amplia la complessità del processo di rappresentanza dell'interesse collettivo nella fase di transizione dalle attività con una impronta ecologica elevata a quelle a minore impatto ambientale, stante la moltiplicazione degli interessi in gioco che reclamano pari riconoscimento e dignità: quelli variamente espressi dalle diverse categorie di aziende e lavoratori che operano in settori più o meno colpiti dalla decarbonizzazione; quelli delle comunità locali investite dai processi di desertificazione industriale; quelli espressi dalla società civile e dai movimenti ambientalisti che possono assumere posizioni radicali, talvolta contrapposte all'atteggiamento massimalista di una parte del movimento sindacale; quelli non meno importanti delle generazioni future di cittadini e lavoratori che abitano i territori di transizione.

In questo quadro di complessità, al sindacato si richiede di contribuire al completamento del lungo processo di decarbonizzazione senza snaturare i presupposti esistenziali che giustificano il suo ruolo nella storia. Senza cioè abdicare alla missione di emancipazione della persona attraverso percorsi di solidarietà che diano luogo ad una ricomposizione tra società e mercato. Alle origini della società industriale questa missione ha consistito nel rendere il mercato più umano attraverso la umanizzazione del lavoro. Ciò che viene richiesto al sindacato, oggi, è rendere il lavoro più umano attraverso la umanizzazione del mercato.

Nel segnare il punto di svolta dal modello della *flexicurity* a quello dei mercati transizionali del lavoro<sup>50</sup>, l'intervento sindacale non si dovrebbe più declinare soltanto nei termini di una regolazione del mercato in cui “una certa quantità di tempo (la durata del lavoro) viene offerta in cambio di una certa quantità di denaro (il salario), escludendo qualsiasi rivendicazione sui prodotti del lavoro e sul modo in cui vengono realizzati”<sup>51</sup>. Lungi dal ridursi alla sola assegnazione di attributi (di status) e diritti al singolo lavoratore secondo una logica normativa tesa a proteggere la persona dalla legge della

<sup>49</sup> RUSTICO, TIRABOSCHI, *op. cit.*, spec. § 4 e 5.

<sup>50</sup> CASANO, *Contributo all'analisi giuridica dei mercati transizionali del lavoro*, ADAPT University Press, 2021, spec. p. 21 ss.

<sup>51</sup> SUPIOT, *Homo faber: continuità e rotture*, cit., qui p. 37.

domanda e dell'offerta, la tutela sindacale dovrebbe ambire a realizzare un percorso di costruzione sociale del mercato più ampio e complesso<sup>52</sup>. Questa sostanziale differenza di approccio comporta, inevitabilmente, un diverso posizionamento dell'azione collettiva all'interno del triangolo di Hyman<sup>53</sup>, con l'enfasi che si sposta dalla dialettica tra classe e mercato, a quella tra mercato e società. È comprensibile che in alcuni sistemi di relazioni industriali, e per talune tradizioni di rappresentanza sindacale, questo riposizionamento dell'asse sindacale generi sgomento. E non a torto. La classe come simbolo e come soggetto giuridico *corale* è esistita e continuerà ad esistere finché esisterà una cesura tra mercato e società: nel chiaroscuro della transizione energetica, dove aspetti positivi e nuove opportunità di sviluppo coesistono con fenomeni di involuzione e nuovi rischi, quella cesura è ben lontana dall'essere ricucita. Se è quindi condivisibile che il mercato del lavoro non debba più essere concepito come “il luogo in cui si verifica automaticamente l'incontro tra domanda e offerta di competenze specifiche, ma come sistema sociale aperto, in cui diversi attori devono collaborare al fine di creare le condizioni per la giusta transizione”<sup>54</sup>, questa idea resta una istanza normativa tutta da costruire, che nella maggior parte dei casi risulta ancora priva di riscontro nella realtà. Proprio le esperienze più dure di transizione energetica dimostrano che i lavoratori e la cittadinanza anziché essere dotati di forza e messi nelle condizioni di esprimere quella libertà necessaria per costruirsi una vita dignitosa grazie alle proprie capacità e ai propri interessi, “sono diventati dipendenti dal mercato e non hanno alcuna altra alternativa se non quella di piegarsi alle sue esigenze, imposte dall'esterno, e che loro non possono influenzare affatto”<sup>55</sup>. In molti casi, neppure col sostegno del sindacato.

<sup>52</sup> GAUTIÉ, *op. cit.*, p. 64.

<sup>53</sup> HYMAN, *Understanding European Trade Unionism: Between Market, Class and Society*, Sage, 2001.

<sup>54</sup> CASANO, *Skills and Professions for a “Just Transition”*. *Some reflections for Legal Research*, in *EJCLS*, 2019, p. 42.

<sup>55</sup> KEUNE, *Shaping the future of industrial relations in the EU: Ideas, paradoxes and drivers of change*, in *ILR*, 2015, p. 49.

7. Segue: *la Just Transition come percorso di capability*

Nella fase di transizione alla società industriale, scriveva Richard T. Ely, le organizzazioni sindacali consentivano al lavoratore di astenersi temporaneamente da offrire la propria forza lavoro sul mercato, in attesa che si creassero condizioni più favorevoli rispetto a quelle che sarebbe stato costretto ad accettare in maniera incondizionata<sup>56</sup>. In questo modo, il lavoratore poteva trarre vantaggio dalla maggiore domanda di lavoro, ottenendo non solo “una occupazione più soddisfacente di quella che avrebbe potuto auspicare alle normali condizioni di mercato”, ma anche la possibilità di “influenzare l’offerta di lavoro in futuro”<sup>57</sup>. Attraverso l’intervento del sindacato, il lavoro divenne per la prima volta “una vera merce, e il lavoratore un vero uomo”<sup>58</sup>.

Queste acquisizioni divennero popolari con gli scritti dei coniugi Webb di circa un decennio successivi<sup>59</sup>. Ma finirono per adombrare alcune delle funzioni coesenziali alla costruzione solidaristica del monopolio sindacale dell’offerta di lavoro quale presupposto per condizionare il modo di essere della domanda di lavoro. Ely, infatti, osservava come le organizzazioni sindacali e le altre istituzioni ad esse collegate si adoperassero anche e soprattutto per “assistere i lavoratori nella ricerca del migliore mercato”<sup>60</sup>. E nella misura in cui il migliore mercato coincideva con il miglior contesto produttivo dal punto di vista qualitativo, l’azione del sindacato produceva effetti benefici per la società nel suo complesso<sup>61</sup>. Questi effetti erano amplificati quando il sindacato, accanto alla funzione di regolazione del mercato e di tutela assicurativa in caso di infortunio, malattia professionale o disoccupazione involontaria, si adoperava per promuovere l’educazione del lavoratore come persona, da intendere secondo il significato della nozione tedesca di *Bildung*, vale a dire “lo sviluppo integrale dell’uomo in tutte le sue relazioni: sociali, individuali, religiose, etiche e politiche”<sup>62</sup>.

<sup>56</sup> ELY, *Labor Movement in America*, Thomas Y. Crowell & Co., 1886, p. 114.

<sup>57</sup> *Ibidem*.

<sup>58</sup> *Ibidem*.

<sup>59</sup> WEBB S., WEBB B., *op. cit.*; WEBB S., WEBB B., *Industrial Democracy*, Longmans, Green & Co, 1897.

<sup>60</sup> ELY, *op. cit.*, p. 114.

<sup>61</sup> Sulla stessa lunghezza d’onda, cfr., *ex multis*, ICHINO, *Le conseguenze dell’innovazione tecnologica sul diritto del lavoro*, in *RIDL*, 2017, pp. 525-563, spec. p. 557 e, da ultimo, ICHINO, *L’intelligenza del lavoro*, Rizzoli, 2020, *passim*.

<sup>62</sup> ELY, *op. cit.*, p. 120.

Le migliori esperienze di giusta transizione dai combustibili fossili alle energie rinnovabili, che vedono il protagonismo delle organizzazioni sindacali espandere il proprio campo di azione collettiva a interessi diffusi e di carattere generale, vanno esattamente nella direzione di integrare i tradizionali percorsi di tutela del lavoro con politiche sociali e industriali di più ampio respiro<sup>63</sup>. Rispetto a questi percorsi di ricomposizione tra società e mercato, il discorso sulle competenze verdi e sulle professionalità emergenti nei mercati della *green economy*, se non vuole essere idealizzato, va contestualizzato e relativizzato. Va considerato, cioè, come un tassello di un mosaico più ampio che il sindacato può contribuire a comporre insieme ad altre istituzioni e formazioni sociali (diversi ministeri competenti, associazioni ambientaliste, autonomie locali, terzo settore ecc.) secondo logiche di coordinamento complesse, che travalicano la semplice regolazione di diritti-doveri in un mercato del lavoro dato: il sindacato è chiamato a concorrere alla costruzione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, estendendo la propria autonoma capacità normativa tanto alla definizione delle regole di struttura, di funzionamento e di accesso al mercato<sup>64</sup>, quanto e soprattutto alla realizzazione dei presupposti materiali affinché la domanda (e non solo l'offerta) di professionalità sia orientata alla progettazione, allo sviluppo e alla realizzazione di prodotti, di servizi e di processi produttivi con un impatto ambientale neutrale. Ancorare il diritto del lavoro alla proposta dello sviluppo sostenibile, nella peculiare prospettiva offerta dalla teoria delle *capabilities*<sup>65</sup>, consente di cogliere appieno questa sfumatura nel momento in cui si valorizza il legame inscindibile tra i tre pilastri della sostenibilità: quella economica, quella sociale e quella ambientale<sup>66</sup>.

C'è consenso in letteratura sul fatto che il successo delle politiche di *Just Transition* dipenda dalla capacità dei settori e dei territori investiti dai processi di decarbonizzazione di offrire ai lavoratori concrete alternative pro-

<sup>63</sup> LIPSIG-MUMME, McBRIDE (a cura di), *Working in a Warming World*. McGill-Queens University Press, 2015.

<sup>64</sup> GAUTIÉ, *op. cit.*, p. 64 ss.

<sup>65</sup> Per una declinazione del tema, oltre a DEL PUNTA, *Labour Law and the Capability Approach*, in *Intern. Journ. of Comp. Lab. Law and Ind. Rel.*, 2016, pp. 383-406 e CARUSO, *Occupabilità, formazione e "capability" nei modelli giuridici di regolazione dei mercati del lavoro*, in *DLRI*, 2007, pp. 1-134, cfr. i saggi raccolti in LANGILLE (a cura di), *The Capability Approach to Labour Law*, Oxford University Press, 2019.

<sup>66</sup> CARUSO, DEL PUNTA, TREU, *Manifesto per un diritto del lavoro sostenibile*, 2020.

fessionali dentro e fuori il mercato del lavoro produttivo<sup>67</sup>. Il dato della libertà di scelta del lavoro, in particolare, è decisivo affinché i lavoratori possano preferire occupazioni verdi a lavori ambientalmente e socialmente non sostenibili<sup>68</sup>. La esistenza di mercati del lavoro trasparenti e fortemente concorrenziali è un fattore chiave per garantire una giusta transizione, come pure la presenza di un tessuto sociale coeso, nel quale la condizione di disoccupazione non necessariamente comporti esclusione sociale, ma apra possibilità di emancipazione e sviluppo umano non ancorate allo status professionale. All'opposto, nel contesto delle politiche industriali di decarbonizzazione il *trade-off* tra lavoro e ambiente tende a materializzarsi in aree geografiche che presentano i tratti tipici del sottosviluppo<sup>69</sup>, dove elevati tassi di disoccupazione sono associati a una struttura monopsonistica dei mercati del lavoro; alla inefficienza delle istituzioni locali nel pianificare percorsi di istruzione, formazione e ricollocazione professionale allineati ai fabbisogni occupazionali di medio-lungo termine; alla carenza di infrastrutture e di politiche industriali capaci di favorire la mobilità e attrarre investimenti necessari per la riconversione, la riqualificazione e la bonifica delle aree produttive dismesse o poste in stato di conservazione<sup>70</sup>. È questa la ragione per cui le ingenti risorse stanziare dall'Unione europea nell'ambito del c.d. *Green Deal*, tra le quali spicca la costituzione del c.d. *Just Transition Fund*, sono rivolte prioritariamente al sostegno dei percorsi di transizione energetica delle aree, dei settori e delle professionalità più vulnerabili in quanto maggiormente dipendenti dai combustibili fossili<sup>71</sup>. Accanto all'attivazione e implementazione di politiche passive e attive, pur indispensabili per gestire le ricadute occupazionali della transizione energetica<sup>72</sup>, la rimozione dei fattori di vul-

<sup>67</sup> SNELL, 'Just transition'? *Conceptual challenges meet stark reality in a 'transitioning' coal region in Australia*, in *Globalizations*, 2018, pp. 550–564; SODER, NIEDERMOSER, THEINE, *Beyond growth: new alliances for socio-ecological transformation in Austria*, in *Globalizations*, 2018, pp. 520–535; ABRAHAM, *Just transitions for the miners: Labor environmentalism in the Ruhr and Appalachian coalfields*, in *New Political Science*, 2017, pp. 218–240.

<sup>68</sup> ROUTH, *Embedding Work in Nature: The Anthropocene and Legal Imagination of Work as Human Activity*, in *Comp. Lab. Law & Pol. Journ.*, 2018, pp. 29–60.

<sup>69</sup> BARCA, LEONARDI, *Working-class ecology and union politics: a conceptual topology*, in *Globalizations*, 2018, pp. 487–503.

<sup>70</sup> OEI, BRAUSERS, HERPICH, *Lessons from Germany's hard coal mining phase-out: policies and transition from 1950 to 2018*, in *Climate Policy*, 2020, pp. 963–979.

<sup>71</sup> EUROPEAN COMMISSION, *The European Green Deal*, COM (2019) 640 final, Bruxelles, 11.12.2019, p. 1.

<sup>72</sup> GHALEIGH, *Just Transitions for Workers: When Climate Change Met Labour Justice*, in BOGG,

nerabilità che impediscono la libera scelta di lavori sostenibili rispetto a occupazioni ad elevata impronta ecologica si rende necessaria e propedeutica per immaginare qualsiasi progetto di relazioni industriali che, prendendo in prestito le parole più belle della Costituzione italiana, ambisca a realizzare “il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art. 3, comma 2, Cost.).

#### 8. Segue: *percorsi di relazioni industriali*

Di fianco ai tanti “casi Ilva” che popolano la storia industriale degli ultimi trent’anni<sup>73</sup>, è positivo registrare esperienze sindacali che, in quella terra di mezzo tra (diritto) pubblico e privato<sup>74</sup>, dove anche la dottrina civilistica ha trovato terreno fertile per lo sviluppo di nuovi percorsi di promozione integrale della persona e dell’ambiente<sup>75</sup>, cercano di interpretare un ruolo attivo nelle dinamiche della *Just Transition*. Nel panorama contrattuale di ambito nazionale, i rinnovi del ccnl elettrici<sup>76</sup> e del ccnl energia e petrolio<sup>77</sup> spiccano per la previsione di importanti seppur ancora non particolarmente incisive misure indirizzate ad anticipare e gestire gli effetti sociali e occupazionali della transizione energetica. Innanzitutto, attraverso adattamenti dei sistemi classificatori necessari ad intercettare e regolare i nuovi segmenti di business e le nuove professionalità coinvolte nel processo di transizione verso la produzione di energia da fonti rinnovabili. Ma anche e soprattutto per la condivisione di un approccio partecipativo al cambiamento, che risponde al

ROWBOTTOM, YOUNG (eds.), *The constitution of social democracy. Essays in honour of Keith Ewing*, Hart, 2020, pp. 458-475, spec. p. 469 ss.

<sup>73</sup> PASCUCCI, *La salvaguardia dell’occupazione nel decreto “salva Ilva”. Diritto alla salute vs diritto al lavoro?*, in questa rivista, 2013, pp. 671-688.

<sup>74</sup> RUSCIANO, *Il diritto del lavoro tra diritto pubblico e diritto privato*, in *Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni*, Giuffrè, 1995, tomo II, pp. 1205-1233; ROMAGNOLI, *Il diritto del lavoro tra Stato e mercato*, in *RTDPC*, 2005, pp. 53-76.

<sup>75</sup> PENNASILICO (a cura di), *Contratto e ambiente. L’analisi “ecologica” del diritto contrattuale*, Esi, 2016.

<sup>76</sup> Accordo del 9 ottobre 2019, sottoscritto da Elettricità Futura Confindustria, Utilitalia, Energia Libera e Filtem-Cgil, Flaei-Cisl e Uiltec-Uil.

<sup>77</sup> Accordo del 19 settembre 2019, sottoscritto da Confindustria Energia e Filtem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil.

modello prefigurato nell'avviso comune sull'efficienza energetica sottoscritto da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil<sup>78</sup>, ora riproposto in un importante documento programmatico sullo sviluppo sostenibile condiviso dalle tre confederazioni sindacali<sup>79</sup>.

L'intesa nel settore dell'energia e del petrolio, in particolare, aggiorna e semplifica l'intero impianto normativo e salariale del contratto nazionale, nell'ottica di anticipare e gestire le implicazioni sociali della transizione energetica. Si prevede, tra le altre cose, la costituzione di un fondo bilaterale di solidarietà finalizzato ad accompagnare le aziende e i lavoratori nella fase transizionale. L'accordo di categoria ha già trovato una prima declinazione nell'ambito della contrattazione aziendale di alcune importanti realtà industriali del settore. Insieme a Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, il 3 dicembre 2020 l'ENI ha sottoscritto un *Protocollo per un modello di relazioni industriali a supporto del percorso di transizione energetica* che, entro il 2050, dovrebbe portare l'azienda alla totale decarbonizzazione del business e dei relativi servizi. In questo scenario di politica industriale, l'intesa delinea un percorso di partecipazione su numerosi aspetti dell'organizzazione del lavoro (formazione, salute e sicurezza, welfare e appalti), presidiato da un c.d. comitato strategico paritetico che, con cadenza semestrale, si riunisce per discutere e programmare le strategie aziendali in materia di ingegneria e tutela dell'ambiente; ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica; economia circolare; sviluppo delle rinnovabili; organizzazione del lavoro e occupazione.

Anche nel settore elettrico, il rinnovo del ccnl ha disposto la costituzione di un fondo di solidarietà, insieme alla messa a punto di nuovi strumenti di gestione delle modifiche dei processi aziendali che, entro il 2025, dovranno condurre al definitivo abbandono della produzione di energia da carbone, con la contestuale chiusura delle relative centrali elettriche presenti sul territorio nazionale. In questo quadro di complessità, le parti riconoscono nell'osservatorio bilaterale di settore la sede ideale per esaminare gli scenari della decarbonizzazione, affrontare le politiche di contrasto ai cambiamenti climatici e concertare i percorsi di riduzione delle emissioni inquinanti. Si richiama il protocollo di solidarietà sulle politiche attive come strumento per gestire le ricadute occupazionali della transizione energetica, confer-

<sup>78</sup> CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL, UIL, *Avviso Comune. Efficienza energetica, opportunità di crescita per il Paese*, 21 dicembre 2011.

<sup>79</sup> CGIL, CISL E UIL, *Per un modello di sviluppo sostenibile*, 26 settembre 2019.

mando l'impegno delle aziende ad acquisire curricula e candidature delle risorse eccedentarie, per le quali siano state espletate procedure di licenziamento collettivo. Nell'ottica di favorire la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in questi percorsi, e non disperdere il loro bagaglio di competenze, il ccnl prevede che le offerte di nuova occupazione non saranno vincolate agli inquadramenti, ai profili professionali e alle sedi di provenienza.

Non minore importanza rivestono quegli accordi locali per lo sviluppo delle aree di crisi complessa nell'ambito dei quali il sindacato ha contribuito con le istituzioni pubbliche e le associazioni datoriali alla definizione dei piani per la riconversione e la riqualificazione del territorio e del patrimonio di professionalità in esso presenti, nonché alla rimodulazione del relativo accordo di programma finalizzato alla ricerca di attività produttive sostenibili che investissero nell'area industriale interessata<sup>80</sup>. Simili iniziative sindacali sono state intraprese, in partnership con gli enti locali, anche in relazione a percorsi di sviluppo sostenibile di tipo espansivo, destinati a generare benefici per i lavoratori e per la cittadinanza, attraverso l'integrazione delle politiche di inclusione e solidarietà sociale nei processi di transizione energetica<sup>81</sup>. Casi di collaborazione interaziendale promossi dalle autonomie locali in tandem col sindacato, percorsi negoziati di outplacement dalle e nelle aziende del territorio, mobilità intersettoriale e programmi di orientamento di lungo periodo testimoniano come sistemi di relazioni industriali maturi possano essere il contesto ideale per ricucire il tessuto sociale e colmare il vuoto che si è creato tra mercato e società.

## 9. 2050

La visione di un'Europa (e di un pianeta) a impatto climatico zero entro il 2050 propugnata dalla Commissione europea spinge non solo verso la decarbonizzazione, ma anche verso l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Un ruolo di primo piano è riconosciuto al protagonismo delle

<sup>80</sup> BATTAGLINI, *La negoziabilità territoriale dell'innovazione nell'era digitale. Generatività sociale come nuova prospettiva interpretativa?*, in PEPE, LEONARDI (a cura di), *La contrattazione che cambia*, Annali della Fondazione Di Vittorio, 2019, pp. 199-260).

<sup>81</sup> RUGIERO, *Decarbonisation in the Italian energy sector: the role of social dialogue in achieving a just transition – the case of Enel*, in GALGÓCZI (a cura di), *Towards a just transition: coal, cars and the world of work*, Etui, 2019).

comunità locali e ai cittadini-consumatori che autoproducono e consumano energia nell'esercizio dei loro diritti e delle loro libertà fondamentali (mobilità, trasporto, accesso ai beni e servizi essenziali ecc.)<sup>82</sup>, anche in funzione di contrastare la piaga dilagante della povertà energetica<sup>83</sup>. Se la prospettiva di un totale distacco dalla rete elettrica è ancora difficile da immaginare, domani potrà essere una reale alternativa per raggiungere la indipendenza di famiglie e imprese che scambiano, attraverso comunità energetiche locali e forme di autoconsumo collettivo, l'energia in surplus con altri utenti presenti sul territorio. Il progresso tecnologico sarà un fattore decisivo per favorire la transizione verso un'economia climaticamente neutrale. Non meno delle variabili istituzionali, politiche e giuridiche necessarie a chiudere il processo di transizione energetica e ad edificare la società che ci attende sull'altro lato della sponda.

Norme derelitte della Costituzione italiana potrebbero essere ripensate, attualizzate e valorizzate nella prospettiva di offrire una cornice assiologica e normativa che accompagni il cambiamento verso l'orizzonte del 2050. A cominciare dal terzo comma dell'art. 41, da leggere alla luce di altre disposizioni costituzionali consegnate alla storia, ma che oggi riaffiorano in tutta la loro lungimiranza e attualità, come l'art. 42 commi terzo e quarto e, soprattutto, l'art. 43 nella parte in cui prospetta che la legge possa riservare o trasferire a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia che abbiano carattere di preminente interesse generale. La stessa direttiva prevista dall'art. 44, originariamente pensata per le attività agricole, può restituire tutta la complessità del cambiamento strutturale che la transizione energetica sta imponendo al sistema socioeconomico capitalistico quando, al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, riserva al legislatore la possibilità di imporre obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata e promuovere al contempo la bonifica delle terre e la ricostituzione delle unità produttive. Il valore di queste disposizioni diventa tanto più apprezzabile quando si pone in relazione alle norme successive della costituzione economica. L'art. 45, innanzitutto, nel quale la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza

<sup>82</sup> COMMISSIONE EUROPEA, *Un pianeta pulito per tutti. Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra*, COM(2018) 773 final, p. 10.

<sup>83</sup> GONZÁLEZ-EGUINO, *Energy poverty: An overview*, in *Ren. and Sust. En. Rev.*, 2015, pp. 377-385.

fini di speculazione privata, ma anche il successivo art. 46 sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, così come l'art. 47, che incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme.

Nel segnare il definitivo passaggio da un modello economico estrattivo ad uno generativo e autenticamente partecipativo, la diffusione delle energie rinnovabili e la prospettiva dell'autoproduzione energetica potranno restituire alla persona il contatto con le forze della natura, il senso del limite e della responsabilità, la possibilità di assaporare il ritorno a forme autentiche di solidarietà e partecipazione politica, economica e sociale. Se la maggiore indipendenza dal mercato dell'energia comporterà una minore dipendenza della persona dal mercato del lavoro, grazie alla possibilità dei lavoratori e delle loro rappresentanze di incidere sulle dinamiche di costruzione, accesso e funzionamento del mercato stesso, il cambiamento che si profila potrà contribuire a creare nuovi spazi di democrazia, di libertà e di convivenza sostenibile tra uomo e natura. Si tratterebbe di un altro modo di garantire al cittadino-lavoratore la possibilità di vivere una esistenza libera e dignitosa. Un altro modo di socializzare il potere politico ed economico dell'energia, riconoscendo al lavoro e alle risorse naturali il carattere che gli è proprio: quello di essere un bene comune a servizio del bene comune<sup>84</sup>.

Un barlume di speranza si scorge in fondo al cunicolo più angusto della miniera esistenziale in cui la società tardo-industriale ci ha ricacciati. È la luce del sole. La tecnologia potrà aiutarci a percorrere l'ultimo miglio per raggiungerla o destinarci per sempre al buio delle tenebre. Che il diritto e la rappresentanza del lavoro ci aiutino a orientare il corso della storia nella direzione del progresso.

<sup>84</sup> Oltre ai numerosi itinerari di ricerca promossi dalla *Rivista critica del diritto privato* sul tema dei beni comuni, cfr. MATTEI, *Il benecomunismo e i suoi nemici*, Einaudi, 2015, *passim*; RODOTÀ, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, Il Mulino, 2013, p. 459 ss.; GROSSI, *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica post-unitaria*, Giuffrè, 1977, *passim*.

### **Abstract**

L'articolo offre una analisi retrospettiva sulle implicazioni giuslavoristiche della c.d. *Just Transition*. L'obiettivo dell'articolo è spiegare le ragioni del legame che esiste tra categorie del diritto del lavoro, identità sindacale e transizione energetica dai combustibili fossili alle energie rinnovabili. Si sostiene che l'assetto energetico dominante nelle diverse fasi del capitalismo industriale abbia concorso a plasmare il modo di essere del diritto e della rappresentanza del lavoro.

Through a retrospective analysis, the article discusses the labour law implications of the Just Transition. The article seeks to explain the rationale behind the link between labour law categories, trade unions identity and the energy transition from fossil-fuels to renewable energies. The author argues that the energy paradigm dominating in different phases of industrial capitalism contributed to shape labour law and trade unions ways of being.

### **Keywords**

Just Transition, ambiente, diritto del lavoro, sindacato, sviluppo sostenibile.

Just Transition, environment, labour law, trade unions, sustainable development.

## notizie sugli autori

### **Edoardo Ales**

*Ordinario di Diritto del Lavoro, Università di Napoli Parthenope*

### **Vincenzo Bavaro**

*Associato di Diritto del Lavoro, Università di Bari "Aldo Moro"*

### **Silvia Borelli**

*Associata di Diritto del Lavoro, Università di Ferrara*

### **Laura Calafà**

*Ordinaria di Diritto del Lavoro, Università di Verona*

### **Floriana Colao**

*Ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno, Università di Siena*

### **Ferruccio De Bortoli**

*Editorialista, Il Corriere della Sera*

### **Massimiliano Delfino**

*Ordinario di Diritto del Lavoro, Università di Napoli Federico II*

### **Umberto Gargiulo**

*Ordinario di Diritto del Lavoro, Università Magna Græcia di Catanzaro*

### **Pasquale Passalacqua**

*Ordinario di Diritto del Lavoro, Università di Cassino e del Lazio Meridionale*

### **Paolo Passaniti**

*Associato di Storia del diritto medievale e moderno, Università di Siena*

### **Carlo Pisani**

*Ordinario di Diritto del Lavoro, Università di Roma Tor Vergata*

**Maura Ranieri**

*Associata di Diritto del Lavoro, Università Magna Græcia di Catanzaro*

**Antonio Riefoli**

*Docente a contratto di Diritto del Lavoro, Università di Cassino e del Lazio Meridionale*

**Giuseppe Santoro-Passarelli**

*Emerito di Diritto del Lavoro, Università di Roma La Sapienza*

**Paolo Tomassetti**

*Ricercatore di Diritto del Lavoro, Università di Bergamo e Marie Skłodowska-Curie Research Fellow, Università Aix-Marseille*